

VIENE STIPULATO

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro, in vigore dal 01.01.2011 da valere in provincia di Potenza per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL **19 aprile 2010** per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto d'enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativa o ente pubblico, privata o pubblica, della impresa stessa.

Dichiarazione a verbale

- 1) Le organizzazioni Sindacali dei Lavoratori sopra costituite confermano la dichiarazione fatta a verbale nel preambolo del **CCNL 19.04.2010** dalle rispettive Associazioni Nazionali.
- 2) La sezione Provinciale Costruttori Edili ed imprenditori d'OO.PP. della provincia di Potenza, a conferma della dichiarazione fatta a verbale nel preambolo del **CCNL 19.04.2010 dall'ANCE, dichiara che le imprese che eseguono nella provincia di Potenza** opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari, restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel contratto Nazionale di cui sopra citato e nel contratto provinciale anche ai lavoratori suddetti.
- 3) Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina è applicabile anche agli enti pubblici che svolgono le lavorazioni elencate nella premessa del CCNL 19.04.2010.

ART. 1 CLASSIFICAZIONE

Per l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche, si assume semplificazione di cui all'art. 6 e 78 del CCNL 10.04.2010.

ART. 2 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è quello stabilito dall'art. 5 del CCNL 19.04.2010.

Per tutti i lavoratori che professano una religione acattolica (legge 1159/1929) potranno concordare con i datori di lavoro orari diversi per la professione di fede, senza aggravio aggiuntivo per l'impresa.

ART. 3 MINIMO DI PAGA BASE

I minimi di paga base per i **dipendenti delle imprese** edili operanti nella Provincia di Potenza, sono quelli di cui agli allegati **A) e B)** del **CCNL 19.04.2010**.

ART. 4 SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche o non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 200 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

ART. 5

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA E DISAGIATI.

L' **indennità** per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del **20%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3) dell'art. 24 sub a) e art. 45 **del CCNL 19.04.2010** e per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superiori agli 800 metri sul l.m. La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Per tutti i lavoratori che sono impegnati nella preparazione e esecuzione dei conglomerati bituminosi, sia stradali che industriali, e lavoratori che sono impegnati su pareti di roccia per installare delle reti di protezione vanno considerate condizioni di lavoro disagiato e va riconosciuto un' indennità del 3% degli elementi economici da calcolarsi dal punto 3 dell'art. 24 del CCNL del 19.04.2010.

ART. 6

ATTREZZI DI LAVORO

Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.

Ove, su richiesta dell'impresa, gli operai apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta un'indennità nella seguente misura:

a) ai lavoratori classificati nel 2°, 3 e 4° livello 3%

b) ai lavoratori classificati nel 1° livello 1%

le predette indennità sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010.

ART. 7

INDENNITA' PER LAVORI IN GALLERIA LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

Al personale addetto ai lavori in galleria, con decorrenza 2011, è dovuta in aggiunta alla retribuzione un'indennità della misura percentuale sotto indicata:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, d'avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, pari al **46%**;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento d'intonaco e di rifinitura d'opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, pari al **26,50%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso i lavori d'armamento delle linee ferroviarie, pari ai **18,50 %**;
- d) nel caso in cui i lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre 1 Km, dall'imbocco, è dovuto un'ulteriore indennità pari al **20,50%**;
- e) qualora le condizioni di disagio di cui alla lett. d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte di avanzamento superi i 3 Km, è dovuta una ulteriore indennità pari al 30,50%.

Le predette percentuali vanno corrisposte per le ore di effettivo lavoro prestate nelle condizioni di cui sopra, qualora il numero delle ore sia superiore al 50% dell'intero orario di lavoro, le stesse vanno corrisposte per l'intera giornata lavorativa.

Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi di cui all'art. 24 sub a) e art. **45** dei CCNL 19.04.2010.

Ai lavoratori addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati, sarà corrisposta un'indennità del 20 % da calcolarsi sugli elementi del punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010.

ART. 8

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità agli accordi nazionali di giugno e dei 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23/07/1993 e dall'art. 2 del D.L. 25/03/1997, n° 67 convertito nella L. 23/06/1997 n° 135.

Nella determinazione dell' elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della

provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicare:

- numero delle imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complesso dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed Cassa integrazione Straordinaria o Ordinaria per mancanza di lavoro;
- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate;
- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

l'analisi di questi parametri hanno fatto apprezzare un incremento di competitività, produttività e qualità.

L'Elemento economico Territoriale di cui agli art. **38**, lett. d), e **46 del Elemento Economico territoriale in vigore dal 1 ottobre 2006**

Livelli - categorie	importi mensili
----------------------------	------------------------

Quadri ed impiegati di 1° super	€ 282,39
---------------------------------	----------

Impiegati di 1°	€ 259,24
-----------------	----------

Impiegati di 2°	€ 213,75
-----------------	----------

Impiegati ed operai di 4°livello	€ 197,66
----------------------------------	----------

Impiegati di 3° - operai specializzati	€ 183,54
--	----------

impiegati di 4° - operai qualificati	€ 165,19
--------------------------------------	----------

Impiegato di 4° - primo impiego	€ 141,19
---------------------------------	----------

Operai comuni

Custodi, portinai, fattorini

Custodi, portinai, fattorini con
alloggio

ART.9

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Fermo restando l'applicazione dell'allegato 15 del CCNL del 19.04.2010, si richiede il riconoscimento della misura del tetto massimo dell'EVR, equivalente al 6%, previsto dagli artt.12-46 del CCNL del 19.04.2010, con un'erogazione a cadenza mensile.

Le imprese che ritengono di non rientrare nei parametri previste per l'elemento economico variabile, dovranno compilare due dichiarazioni, una per l'ANCE territoriale e l'altra per la cassa edile, in cui deve essere specificato in maniera chiara e intellegibile, i dati riferiti alle ore denunciate in Cassa edile, il volume di affari per la dichiarazione IVA, se l'impresa non presenta o omette una delle due dichiarazioni, risultando incomplete, l'impresa non sarà esonerata dal pagamento dell'EVR.

L'Ance dopo avere ricevuto le richieste di esonero, del pagamento dell'EVR, dovrà darne immediata comunicazione alla RSU aziendale e alle segreterie provinciali di categoria.

A richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCPL, o della singola federazione provinciali di categoria, le parti si incontreranno per un esame congiunto.

Le imprese che dimostreranno la loro iscrizione al registro delle imprese nell'anno in corso saranno considerate di nuova costituzione.

Le imprese derivanti da una ramo d'azienda o che fanno parte di un consorzio di imprese, non potranno essere considerate di nuova costituzione e quindi si atterranno a quanto stabilito dal ccpl per il pagamento dell'EVR.

ART. 10

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

Tutte le imprese edili sotto qualsiasi ragione sociale, anche artigiane, operanti sul territorio della Provincia, devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Cassa edile di mutualità e assistenza nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

A decorrere dal 19.04.2010 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, grafica natalizia e riposi annui, è assolta dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50 % da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL 19.04.2010.

L'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori dovrà essere accantonata da parte delle imprese mediante versamenti mensili, da effettuarsi entro il 30 del mese successivo al mese di riferimento, alla Cassa Edile della provincia di Potenza la quale provvederà ad accreditare ai singoli lavoratori interessati, in conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro.

E' fatto obbligo alle imprese di trasmettere alla Cassa Edile della provincia di Potenza, entro il 30 del mese successivo alla scadenza del mese di competenza, la denuncia mensile redatta sugli appositi moduli forniti dalla Cassa Edile.

La liquidazione ai lavoratori sarà effettuata a mezzo assegno o bonifico bancario o postale alle seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio per le somme accantonate nel periodo ottobre-marzo;
- entro il 15 dicembre per le somme accantonate nel periodo aprile-Settembre

Nei casi d'assenza dal lavoro per malattia o infortunio e malattia professionale, l'impresa dovrà corrispondere all'operaio la differenza della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto, per ferie, festività e gratifica, dall'INPS e dall'INAIL sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere, durante l'assenza dell'operaio, nel caso di sospensione totale dei lavori.

Stando quanto sopra esposto, le percentuali risultano essere attualmente le seguenti:

- a) in caso d'infortunio e malattia professionale il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

dal 1° gennaio 2011

lordo

netto

per il primo giorno che si è verificato l'evento

- dal 4° al 90°
- dal 91° giorno a guarigione clinica

b) in caso di malattia il trattamento economico a carico del datore di lavoro

va così determinato:

	dal 1° gennaio 2011	
	lordo	netto
- nei limiti della conservazione del posto	18,50	14,20

(.)Va ricordato che per i primi tre giorni successivi all'infortunio dovrà, inoltre, essere corrisposto all'operaio il **60 % della paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e contingenza** (art. 73 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124).

Le suddette percentuali vanno calcolate sulla retribuzione costituita da paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, indennità di contingenza ed il relativo importo dovrà essere accantonato alla Cassa Edile della provincia di Potenza.

Nei caso di malattia l'impresa anticipa mese per mese l'indennità di malattia a carico dell'INPS.

il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore copia del prospetto di liquidazione della indennità di malattia come previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL 19.04.2010 sarà rimborsato all'impresa dalla Cassa Edile entro 30 giorni dall'inoltro della denuncia che ad ogni effetto vale come domanda di rimborso.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati alla Cassa Edile per gratifica, festività e ferie e da questa ultima non ancora liquidati.

La Cassa Edile a sua volta è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo, sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutta o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette

somme si sono rese liquide ed esigibili.

Per quanto altro non contemplato nella presente disciplina, le parti si rifanno all'art. 18 dei CCNL 19.04.2010 il mancato versamento alla Cassa Edile entro le date di cui al quanto e quinto comma del presente articolo, indipendentemente dall'azione legale di recupero, comporta dal giorno successivo alla data di scadenza un contributo addizionale dello **0,10 % per ogni mese di ritardo da sommare al contributo dovuto** dai datori di lavoro di cui all'art. 17 del presente contratto Provinciale:

il contributo aggiuntivo incassato dalla Cassa Edile sarà accantonato su apposito capitolo demandando ai Comitato di Gestione della Cassa edile medesima il compito di gestirlo.

Prima dell'azione legale e comunque entro e non oltre il periodo di liquidazione, oggetto del contenzioso, sarà comunicato al committente ed all'ufficio tecnico del comune dove ha sede il cantiere denunciato dall'impresa, inadempienza dei versamenti, per il rispetto del comma 9 dell'art. 90 del dlgs 81/2008 e dell'art. 13 del D.M. 145/2000.

ART. 11 LIMITI TERRITORIALI

I limiti territoriali, ai fini dell'applicazione della trasferta di cui all'art. **22 del CCNL 19.04.2010 partono dal limite della circoscrizione territoriale** come definita dall'art. 1, L. 56/87 in cui il lavoratore è assunto.

ART. 12 AMBIENTE DI LAVORO

Fermo restando le vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia, nei cantieri che occupano più di 20 lavoratori ed i lavori avranno una durata di almeno 12 mesi, l'impresa deve mettere a disposizione degli operai quanto segue:

- spogliatoio riscaldato nei mesi invernali;
- refettorio con scaldavivande, riscaldamento nei mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienici e sanitari, ove possibile, con acqua corrente.

Nel caso di cantieri con numero di lavoratori inferiori a 20, sulla base della consistenza e durata dei lavori stessi, l'impresa doterà i

cantieri di baracca per il ricovero dei lavoratori, nei cantieri dove è previsto il pernottamento stabile, le imprese provvederanno alla installazione di moduli abitativi che comprendano alloggi singoli.

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro del T.U. 81/08 D.D.LLgs. 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà annualmente al personale non in prova due paia di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nonché per coloro che abbiano maturato un'anzianità di quattro mesi, una tuta da lavoro.

ART. 13

COMITATO PARITETICO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Come previsto dall' art. **85-86** del **CCNL 19.04.2010** e dell'art. **11** dal **CCPL 01.11.1998**, le parti confermano l'istituzione del Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, sulla base dei Protocollo di intesa sottoscritto tra la Sezione **Costruttori Edili della provincia di Potenza** e le Organizzazioni **sindacali provinciali FILLEA, FILCA e FeNEAL** in data 13.09.1993.

Il comitato è composto di dodici membri di cui:sei designati dalla sezione costruttori edili della provinciali Potenza e sei designati, in misura paritetica tra loro, dalle organizzazioni sindacali FeNEAL-UIL, FILCA e FILLEA.

La segreteria è situata nella sede propria del Comitato sita nei fabbricato CPT- EFMEA in via dell' Edilizia - **Potenza**.

Il contributo, a totale carico dei datori di lavoro è fissato, dal **1° novembre 1998**, nella misura dello 0,20% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24 del CCNL 19.04.2010**.

Il contributo è versato direttamente dalla Cassa Edile al Comitato Paritetico secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa Edile.

Inoltre le parti concordano di incontrarsi almeno semestralmente per la programmazione della formazione professionale nell'edilizia, secondo lo spirito del C.C.N.L., al fine di favorire la formazione dei giovani lavoratori da inserire nell'attività edilizia, nonché della riqualificazione professionale dei lavoratori edili già occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 addetti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori

nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è sostituito, così come previsto dal T.U. 81/08, dall'RLTS costituito nella provincia di Potenza.

Tutto quanto non previsto nel presente **CCPL** si applicano le norme della legge e del **CCNL**.

ART. 14

SCUOLA EDILE

Il contributo, a totale carico dei datori di lavoro è fissato, dal 1° gennaio 2011 nella misura dello 0,65%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** dei **CCNL 19.04.2010** da versare con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa Edile.

Qualora l'Ente Scuola, nell'arco della validità del presente contratto non dovesse avere la disponibilità finanziaria per far fronte ai propri programmi, le parti si impegnano a rivedere la misura del contributo sopra concordato.

ART. 15

COORDINAMENTO ENTI COMMISSIONE TECNICA

Al fine di realizzare un'attività di supporto e coordinamento degli enti paritetici della provincia di POTENZA, è costituita la "Commissione Tecnica di Coordinamento Attività "Enti Paritetici"

La suddetta commissione realizzerà studi ed analisi tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statuarie e contrattuali di ciascuno di essi.

La funzione della Commissione saranno attivate, su richiesta dei Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.

La "Commissione tecnica di Coordinamento" sarà composta pariteticamente da n. 6 componenti di cui 3 dell'ANCE e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.

La commissione così costituita avrà anche compiti di supporto al Comitato di Presidenza della Cassa Edile sulle "Analisi sul Settore delle Costruzioni, mercato del lavoro e appalti".

ART. 16 FERIE

In attuazione dell'art. 15 del **CCNL 19.04.2010** si conviene che nel mese d'Agosto i lavoratori godranno di un periodo di ferie collettive di n. 2 (due) settimane, a cavallo di ferragosto.

Il godimento della **3°** settimana di ferie collettive avverrà obbligatoriamente a cavallo tra la festività natalizia e capodanno.

I periodi di ferie possono essere variati previo accordo tra la RSU o le segreterie provinciali.

Le ferie residue spettanti ai singolo operaio saranno godute a richiesta del lavoratore.

ART. 17 CASSA EDILE

Nel rispetto ad attuazione dell'art. **36 del CCNL 19.04.2010** il contributo alla Cassa Edile della Provincia di Potenza, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24 del CCNL 19.04.2010** su tutte le ore normali effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività resta conforme nella misura dei **3%** così ripartito:

- > 2,50% a carico del datore di lavoro
- > 0,50% a carico del lavoratore.

Il contributo come sopra determinato è dovuto, dagli operai e dalle imprese di qualsiasi natura, anche artigiane, che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, e sotto qualsiasi forma anche general-contractor, consorzi, raggruppamenti etc. esercitano le attività elencate nella premessa del CCNL 19.04.2010.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile, i lavoratori e le imprese sono vincolati ai versamenti delle quote d'adesione contrattuale così convenute:

a) Quota Nazionale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una quota nazionale d'adesione Contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 maggiorati del 18,50% per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.

b) Quota Provinciale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una quota provinciale d'adesione contrattuale in misura pari allo **0,70 %** degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** maggiorati del 18.50% per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.

Gli importi delle quote di contributo e d'adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alla propria quota.

Le imprese utilizzeranno il **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva), inoltre i versamenti alla Cassa edile saranno **a dall' 1.1.2002** mensilizzati.

- mensilizzazione delle denunce dei lavoratori in Cassa Edile;
- mensilizzazione dei versamenti contributivi in Cassa Edile;
- nuova modalità di rilascio della certificazione di regolarità e correttezza e relativi problemi applicativi;
- utilizzazione del **DURC**.

Gli obblighi di contribuzione di quote di adesione contrattuale, e di versamento alla Cassa Edile per le imprese e per gli operai sono correlativi ed inscindibili fra di loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.

Per la ripartizione delle quote di adesione contrattuale le parti si rifanno all'accordo **25.07.1996** stipulato in sede Nazionale tra l'ANCE, **FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL** ed al relativo atto d'impegno con la Cassa Edile della Provincia di Potenza.

ART. 18

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

In attuazione dell'art. **29** dei **CCNL 19.04.2010** il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato, dal 1° gennaio 2011, nella misura del **2,40 %**, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** dei CCNL 19.04.2010 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. **17** dei CCNL.

Il contributo va versato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza, secondo le modalità da queste stabilite.

ART. 19

MENSA

Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 30 operai, l'impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.

La quota di partecipazione dei lavoratori è pari al 0,99 giornaliera. La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa.

Il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell'orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.

Nei cantieri dove sono previsti gli alloggiamenti per i lavoratori, le imprese devono fare alloggi che prevedono la sistemazione singola per ogni lavoratore compresi di servizi igienici.

NORMA TRANSITORIA

Le indennità previste ex all'artt. 17 e 18 del CCPL del 28.11.2006, pari a € 0,13 e € 0,10 saranno assorbite nell'elemento economico territoriale.

ART. 20

INDENNITA' DI TRASPORTO

Le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati, in cui è ubicato il cantiere corrisponderanno agli operai un'indennità percentualizzata, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 dei CCNL 19.04.2010 ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (Operaio Specializzato, Qualificato e Comune), nella seguente misura:

- a) dell' 1% per i cantieri ubicati nei comuni della provincia con (esclusione del comune di Potenza) distanti oltre Km 5 fino a Km 20.
- b) del 2 % per i cantieri ubicati nell'intero territorio

- provinciale oltre i Km 20.
- c) del 2 % per i cantieri in estensione che superano i Km 6 qualunque sia l'ubicazione degli stessi, con l'esclusione automatica dell'indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

L'indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi; in tal caso, si precisa, che il tempo di percorrenza dal luogo d'imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.

L'indennità suddetta non è dovuta:

- se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;
- agli operai che pernottano in cantiere;
- agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.

ART. 21

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA

Fermo restando a quanto previsto dall'art. 26 del CCNL del 19.04.2010 e dalle vigenti disposizioni di legge, vanno corrisposte al lavoratore che è in malattia, per i primi tre giorni, la retribuzione di 24 ore da calcolarsi sugli elementi economici della retribuzione previsti dall'art. 24 del CCNL

ART. 22

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA APPALTI E SUBAPPALTI

Si fa riferimento all'art. 14 del CCNL 19.04.2010 e, al fine di favorire la sua completa applicazione, si stabilisce che l'obbligo della comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. **103** del CCNL 29.01.2000 o, in mancanza di questa, ai sindacati componenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, deve essere effettuata 20 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo.

ART. 23

LAVORO A COTTIMO

Nel caso di lavoro a cottimo, sia collettivo sia individuale sarà applicata la disciplina prevista dall'art. 13 del **CCNL 19.04.2010**.

ART. 24

LAVORO TEMPORANEO

Così come è definito dall' art. 95 CCNL è partita la sperimentazione del lavoro temporaneo, l'avvio della sperimentazione oltre a riconfermare che ai lavoratori edili si applica la contrattazione collettiva di settore (nazionale o territoriale) comprese le contribuzioni agli Enti Bilaterali di settore ed al fondo Prevedi.

Prevede che:

- il contributo del 4% della formazione professionale, prevista dalla L.196/97 sia accantonato presso la Cassa Edile e che comunque la formazione sarà svolta dal sistema bilaterale di settore;

ART. 25

DIRITTO ALLO STUDIO

Restano ferme le norme previste dall'art. 90 del CCNL 19.04.2010.

ART. 26

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

Le parti firmatarie del presente CCPL recepiscono l'accordo, tra ANCE e Feneal, Filca e Fillea, sull'istituzione del fondo Pensione Complementare PREVEDI, per la provincia di Potenza.

La contribuzione al fondo prevedi stabilisce che i lavoratori possono aderirvi al fondo attraverso la cassa edile senza conferirvi nessuna quota del TFR.

ART. 27

DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi provinciali e regionali dovranno essere concessi permessi retribuiti, fino a 24 ore lavorative per trimestre, per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro sia espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni sindacali e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro che provvedano a comunicare all'azienda da cui il lavoratore dipende.

Le parti concordano di valorizzare il patrimonio dei lavoratori che ricoprono le cariche di RLS dando loro la possibilità di avere 24 ore lavorative per l'espletamento dei compiti loro assegnati dalla legge 626/94.

A partire dal 1.01.2010 le parti costituiscono i Rappresentanti dei lavoratori territoriali alla sicurezza, così come sancito dal T.U. 81/08. La costituzione e finanziamento è affidata alla FENEAL-FILCA-FILLEA, come sottoscritto nell'accordo tra le parti, del novembre 2009 che diventa parte integrante del presente CCPL.

Per consentire la trattazione di materie attinenti all'aggiornamento sui temi della sicurezza del lavoro, le parti concordano di attribuire 5 ore ulteriori da quelle previste dal CCNL del 19.04.2010.

In tutti i cantieri della provincia di Potenza i patronati INCA-CGIL, INAS-CISL e ITAL-UIL, possono esercitare le attività attribuite dal D.L.C.P.S. del 29 luglio 1947 n. 804 fuori dell'orario di lavoro o a richiesta delle parti firmatarie. Per le attività di assistenza fiscale, alla luce del positivo lavoro effettuato con i rimborsi delle dichiarazioni dei redditi, va perfezionato la modalità di rimborso alla tariffa dei CAAF di CGIL, CISL e UIL.

ART. 28

ATTIVITA' PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

Le parti contraenti fanno rinvio al CCNL stipulati in precedenza.

ART. 29 MULTE

Il provvedimento delle multe applicate a norma dell'art. **99** del **CCNL 19.04.2010** sarà devoluto a favore della Cassa Edile della Provincia di Potenza con versamento da effettuare entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce le multe.

ART. 30 ESCLUSIONI

Le percentuali di maggiorazione previste a favore dei lavoratori nel presente **CCPL** non sono cumulabili e, cioè la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte soltanto per il tempo d'effettiva prestazione d'opera.

ART. 31 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e con quelle del contratto nazionale del **19.04.2010**.

Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Potenza, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera.

ART. 32 VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è valido per il territorio della provincia di Potenza con decorrenza dai **1 Gennaio 2011 ed avrà** durata fino al **31.12.2013**.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale.

ART. 33
PARTE GENERALE

Per quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel **CCNL 19.04.2010**.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO D'INFORTUNIO SUL
LAVORO

Premesso che le parti concordano anche in questo caso sul riferimento nazionale per quanto attiene alle carenze retributive si conviene, in tema d'anticipazione dell'indennità d'inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, che le parti provvederanno ad intervenire presso l'INAIL per rendere quanto più possibili solleciti i tempi d'erogazione dell'indennità giornaliera.

QUOTE SINDACALI - DELEGHE

Con riferimento all'art. **37** dei **CCNL 5 luglio 1995** che prevede la facoltà degli operai di cedere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale tramite delega nella misura del **3,00 %** uguale per tutta la provincia da prelevarsi in tutte le spettanze dei lavoratori, giacenti presso la Cassa Edile, nella misura minima di Euro **10,50** per ogni liquidazione semestrale d'accantonamento alla Cassa Edile.

Detta delega, convalidata dal sindacato d'appartenenza sarà presentata alla Cassa Edile che provvederà alla trattenuta stessa ed ai versamenti relativo alla organizzazione dei lavoratori destinataria del contributo.

Sulle deleghe già depositate alla Cassa Edile e sulle future da depositare, la misura della trattenuta sarà quella indicata ai primo comma del presente articolo.

Le organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno alla Cassa Edile ogni variazione

Protocollo aggiuntivo.

Le parti, con il presente protocollo, dichiarano la propria disponibilità a discutere l'applicazione delle norme sulla borsa lavoro, , inoltre si conviene che per i lavoratori temporanei, si procederà alla stipula di un accordo tra le parti per costituire un fondo, posto a carico delle imprese che utilizzano tale forme di lavoro, con un aliquota dello **0,30 %** da versare alla Cassa Edile, e garantire ai lavoratori la copertura delle interruzioni del lavoro per maltempo, dal momento che sarà sancito dalle parti nazionali.